



COMUNE DI MOMBASIGLIO

(Provincia di Cuneo)

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022 - 2024
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- g) CONSIDERAZIONI FINALI**

PREMESSA

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D. Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio - Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, costituendo documento che si inserisce nella fase di Programmazione dell'Ente, aggiornabile successivamente fino all'approvazione del Bilancio di previsione.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Come è noto da tempo è stato richiesto - da parte dell'ANCI - che il DUP previsto dalla riforma della contabilità venisse reso facoltativo per i Comuni di minore dimensione demografica, ritenendo inutilmente gravoso il formato, pur semplificato, attualmente in vigore per gli Enti fino a 5.000 abitanti.

La richiesta di Anci è stata parzialmente accolta e il comma 887 della legge di bilancio n. 205 del 2018, ha stabilito che entro il 30 aprile 2018 con apposito decreto si provvedesse ad aggiornare il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 del D. Lgs. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP introdotta dal TUEL (267/2000, art. 170, c. 6).

In data 18.05.2018 è stato pubblicato il decreto relativo a quanto sopra. Lo stesso ha disciplinato la semplificazione del DUP nei Comuni fino a 5000 abitanti, inserendo la facoltà di ulteriori semplificazioni e snellimento del documento da parte dei Comuni con popolazione demografica inferiore ai 2000 abitanti.

La nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al principio della programmazione (Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 prevede che il nuovo DUPS sia suddiviso in: - una Parte prima, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente.

Il focus è sulla situazione socio-economica dell'ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Segue l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione.

Chiudono la disamina il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; - una Parte seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale.

La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni.

A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica.

L'ulteriore semplificazione per i comuni sotto i 2.000 abitanti investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio.

Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l'inserimento nel DUP di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente (piano delle alienazioni-piano fabbisogno del personale).

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- Gestione delle entrate tributarie e verifiche tributarie
- Messi comunali
- Urbanistica e programmazione del territorio
- Servizio necroscopico e cimiteriale
- Anagrafe, Stato Civile, Elettorale
- Affissioni e pubblicità
- Area Manutentiva

Servizi gestiti in forma associata

- Servizio di Segreteria Comunale: a partire dal 01.03.2021 ha decorrenza una nuova convenzione di servizio del Segretario Comunale di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2020, la quale è ora composta dai Comuni di Bagnasco, Mombasiglio, Briga Alta, Nucetto e Perlo con capofila il Comune di Bagnasco, quale ente con la maggiore popolazione.
- Servizio Socio Assistenziale
- Servizio Tecnico
- Servizio Statistico
- Centrale Unica di Committenza
- SUAP

Servizi affidati a organismi partecipati

=====

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati: =====

Enti strumentali partecipati =====

Società controllate: =====

Società partecipate: *Servizio idrico integrato* – ACDA Spa

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

- *Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani* – AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE e S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE SRL.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, il cui rinnovo è avvenuto in data 26.05.2019, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dell'Amministrazione Comunale saranno in generale in linea con quanto adottato negli anni precedenti, salvo un aumento previsto per l'addizionale comunale, per sostenere il carico delle spese strettamente necessarie, sempre più rilevante dati gli esigui trasferimenti erariali, cercando comunque di non appesantire eccessivamente la pressione tributaria locale, in considerazione dei risvolti economici che lascerà l'emergenza sanitaria da Covid-19 iniziata nel 2020.

Eventuali agevolazioni/riduzioni/esenzioni tributarie verranno effettuate se previste dalla normativa nazionale.

Si osserva che gli enti locali sono caricati di ruoli e impegni spesso al di sopra delle loro capacità tecnico logistiche e finanziarie, cui si cerca di fare fronte con l'ottimizzazione della spesa, soprattutto negli enti di piccole dimensioni.

In particolare si evidenzia quanto segue:

Nuova IMU

L'entrata in vigore con decorrenza dal 01-01-2020 della Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 738-783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha disciplinato ex novo l'imposta municipale propria (IMU) già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti), come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla Legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) commi da 639 a 731 dell'articolo unico).

La Legge di Bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della Tasi nell'Imu, a parità di pressione fiscale.

TARI

La Tari (tassa sui rifiuti) prevede la copertura integrale dei costi derivanti del servizio di raccolta e trasporto rifiuti come definiti dal piano finanziario.

Con la delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, l'Arera ha individuato i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe Tari per il quadriennio 2022/2025. Il nuovo Pef, infatti, a differenza dei precedenti, dovrà essere compilato in riferimento all'intero quadriennio 2022/2025 preso a riferimento, con possibilità di revisione biennale.

POLITICHE TARIFFARIE

Le politiche tariffarie interessano solo pochi servizi:

- Pesa pubblica per la quale si prevede la copertura dei costi del servizio in parte con la quota derivante dalle tariffe e in parte da altre entrate correnti del bilancio, senza agevolazioni per particolari categorie;*
- Servizio di mensa scolastica per la quale si prevede la copertura dei costi del servizio in parte con la quota derivante dalle tariffe e in parte da altre entrate correnti del bilancio, senza agevolazioni per particolari categorie.*
- i diritti di segreteria derivanti da rilasci certificati in materia edilizia;*

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF

Per far fronte alle strette statali in materia di trasferimenti erariali, nonostante il peso sempre più rilevante della spesa corrente che sarà aggravata dai rincari delle utenze energetiche e di riscaldamento, oltre che dalle spese già note di mantenimento delle attrezzature informatiche, dei programmi applicativi necessari a svolgere gli adempimenti di ordinaria amministrazione e le funzioni primarie di pubblica utilità secondo le nuove normative in materia di transizione digitale, l'Amministrazione è costretta ad aumentare la suddetta aliquota unica, precedentemente deliberata dall'Ente nella misura dello 0,5%, portandola allo 0,7%.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Nel 2021 è entrato in vigore il Canone Unico Patrimoniale che ha sostituito i c.d. "tributi minori" Tosap, Imposta Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni. La norma prevede l'invarianza finanziaria, per cui la previsione viene determinata dal totale del gettito dei tributi soppressi.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Si prevede l'adesione a bandi regionali, ministeriali o di altra natura (Fondazioni bancarie) qualora si verificassero condizioni vantaggiose per l'Ente relativamente ad investimenti necessari sul territorio comunale. Non si prevede di alienare alcun immobile. Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti. Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio, non si prevede il ricorso all'indebitamento.

Dagli impegni precedentemente assunti, un mutuo, relativo la riqualificazione delle strutture sportive e ricettive, la cui scadenza era prevista per il 31.12.2022, cesserà al 31.12.2023 per effetto dell'articolo 112 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia), il quale ha disposto la temporanea sospensione, per l'esercizio 2020, del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del dl 269/2003, i cd "mutui MEF", la cui gestione operativa è affidata alla Cassa depositi e prestiti. La norma ha consentito, pertanto il rinvio del pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, che rimangono pertanto invariate, nonché senza applicazione di interessi aggiuntivi (che lo Stato si è accollato direttamente).

L'ultimo mutuo contratto, relativo alla ristrutturazione della sede comunale, terminerà il 30.06.2028.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle entrate correnti, contraendo ulteriormente quelle non strettamente necessarie.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a € 40.000,00 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali.

L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a € 40.000,00, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2022-2024 risulta **negativo**.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Con riguardo al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007, si precisa che l'ente non possiede autovetture di servizio, mentre, per quanto attiene le dotazioni strumentali, anche informatiche, non sono previsti nel triennio di riferimento interventi di sostituzione o di incremento delle dotazioni esistenti.

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (31.12.2021)

CATEGORIA	NUMERO	TEMPO INDETERMINATO	ALTRE TIPOLOGIE
Cat.D3			
Cat.D1			
Cat.C	1	1	
Cat.B8	1	1	
Cat.B3	1	1	
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	3	3	

Cat. C: *indeterminato a tempo parziale*

Cat. B8: *indeterminato a tempo pieno*

Cat. B3: *indeterminato a tempo pieno*

Al 31.12.2021 risultavano inoltre in servizio presso questo Comune:

- il Segretario Comunale per 13 ore settimanali in Convenzione con altri Comuni, di cui il Comune di Bagnasco è capo-convenzione, il quale cesserà il servizio a partire dal 01.07.2022 per raggiungimento del pensionamento e si procederà alla sua sostituzione con altro Segretario Comunale per l'Amministrazione che valuterà di richiedere un orario del servizio inferiore a quello attualmente previsto;
- un'unità fuori ruolo afferente l'Ufficio Tecnico per 7 ore settimanali incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005).

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il fabbisogno del personale dell'ente, per il triennio in esame, risulta essere:

Anno 2022: nessuna assunzione in programma.

Anno 2023: nessuna assunzione in programma.

Anno 2024: nessuna assunzione in programma

Si conferma che non risultano essere presenti eccedenze di personale come disposto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, Legge di stabilità 2012 Qualora per esigenze straordinarie (ovvero mobilità, cessazioni etc) dovesse verificarsi una "vacanza di personale" si procederà alla copertura della stessa in osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di personale in modo tale da garantire una continuità nei servizi erogati alla cittadinanza.

Verranno autorizzate, per il triennio 2022/2024, le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. In Legge 122/2010 e ss.mm. e ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

Per il triennio 2022/2024 la Giunta si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, in considerazione di modifiche all'assetto organizzativo dell'Ente e/o diversa scelta di gestione dei servizi ovvero qualora si verificassero esigenze tali determinate da mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio 2022/2024.

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art 21 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a € 100.000,00, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatici, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria.

Il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla Legge e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, unitamente al Bilancio di Previsione, di cui costituisce parte integrante;

L'Ente ha predisposto il Piano Triennale delle Opere Pubbliche relativo le annualità 2022-2023-2024, in quanto sono in previsione opere che superino l'importo stabilito in € 100.000,00, ed in particolare:

- è intenzione dell'Amministrazione procedere alla richiesta di contributo allo Stato pari ad € 900.000,00 destinati a "Lavori di messa in sicurezza strade comunali", ai sensi del D.M. 8 gennaio 2022 che ha previsto le modalità di presentazione di istanze per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Tra le varie opere previste, di importo inferiore ai 100.000,00 troviamo quelle di seguito riportate:

- € 10.000,00 per il 2022 ed € 5.000,00 per il 2023: L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 comma 407 - Decreto 14/01/2022 Ministero Interno: Assegnazione ai comuni di contributi per strade, marciapiedi e arredo urbano (10.000 nel 2022 e la metà nel 2023)
- € 13.000,00 di richiesta contributo effettuata alla Fondazione C.R.T. per lavori di sistemazione dissesto strada presso i campi sportivi nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri per l'ambiente e il territorio 2021;
- € 50.000,00 per il 2022, 2023 e 2024: c.d. "Decreto Crescita" n. 34/2019 - contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche;
- € 84.168,33 per il 2022: 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l'anno 2022, un contributo dell'importo di 84.168,33 euro a favore di ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, che costituisce parte integrante del presente decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- *"Lavori di abbattimento barriere architettoniche e adeguamento normativo del palazzo comunale"*
Importo complessivo dell'opera € 50.000,00, progetto finanziato con contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019;
- *"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA."*
Importo complessivo dell'opera € 100.000,00, progetto finanziato con contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede, per

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche;

➤ *“LAVORI DI COMPLETAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE”*

Importo complessivo dell'opera: € 50.000,00

Determinazione Dirigenziale 2 marzo 2021, n. 525 Legge regionale 18/84 - Concessione contributi per la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi ed illuminazione pubblica - verifica dei progetti presenti nelle graduatorie approvate con D.D. n. 3435 del 14/12/2020, riapprovazione e scorrimento delle stesse con la quale è stato concesso un contributo al Comune di Mombasiglio di € 50.000

➤ *“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' PUBBLICA - art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*

Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021 che assegna a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, un contributo pari a euro 81.300,81;

(Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'articolo 30, comma 14-bis, che prevede, per l'anno 2021, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento di barriere architettoniche nonché per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;)

➤ *“LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” - comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*

Importo complessivo dell'opera € 90.000,00 finanziato da contributo statale di al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

(Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.)

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente rispetta le regole di finanza pubblica.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata a prudenza ed equilibrio nella programmazione delle spese e dei relativi pagamenti, in relazione alle disponibilità effettive di cassa.

Andamento del Fondo di Cassa nel triennio precedente:

- Fondo di cassa al 31-12-2021	€ 268.846,15
- Fondo di cassa al 31-12-2020	€ 196.086,47
- Fondo di cassa al 31-12-2019	€ 183.529,70
- Fondo di cassa al 31-12-2018	€ 123.158,94

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'articolo 119 della Costituzione ha elevato a livello costituzionale il principio della c.d. golden rule, secondo la quale gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. La regola, già esistente nell'ordinamento degli enti locali, stabilisce un vincolo di destinazione alla contrazione dei debiti, che non possono finanziare spesa corrente.

La riforma costituzionale, operata dalla legge n. 1 del 2012, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni, ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall'articolo 119 della Costituzione.

Ai fini della determinazione degli equilibri ex art. 9 della Legge n. 243/2012 ("Pareggio di bilancio"), la Corte costituzionale ha di fatto aperto le porte all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Ciò ha richiesto gli opportuni interventi legislativi per trovare le relative coperture. Nel 2018, rispetto alle regole

del vecchio “pareggio di bilancio”, agli Enti Locali è stato consentito l'utilizzo come posta contabile di entrata dell'avanzo di amministrazione per investimenti. Invece, con la “Legge di bilancio 2019” il vincolo di finanza pubblica imposto a detti Enti è diventato funzionale all'equilibrio di bilancio così come è declinato nell'ordinamento contabile “armonizzato”.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto innovazioni in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019.

In particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, **deve dimostrare, attraverso il prospetto “Verifica degli equilibri” di cui all'allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale).**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti NON ha acquisito e NON ha ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

g) Considerazioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e al Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art. 1, comma 887, della Legge 27-12-2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i Comuni di popolazione inferiore ai 5.000, ulteriormente semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti.

Il presente D.U.P.Semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024.